

COMUNE DI AVIATICO

provincia di Bergamo

REGOLAMENTO

per l'applicazione ai tributi comunali

DELL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE

INDICE

ARTICOLO 1 - Oggetto e scopo del Regolamento

ARTICOLO 2 - Ambito e applicazione dell'istituto

ARTICOLO 3 - Attivazione del procedimento di definizione

ARTICOLO 4 - Procedimento ad iniziativa dell'Ufficio comunale

ARTICOLO 5 - Procedimento ad iniziativa del contribuente

ARTICOLO 6 - Effetti dell'invito a comparire

ARTICOLO 7 - Atto di accertamento con adesione

ARTICOLO 8 - Perfezionamento della definizione

ARTICOLO 9 - Effetti della definizione

ARTICOLO 10 - Riduzione delle sanzioni

ARTICOLO 11 - Norme finali e transitorie

Art. 1 - Oggetto e scopo del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'istituto dell'accertamento con adesione dei tributi comunali, introdotto nell'ordinamento del Comune dall'art. 17 del Regolamento generale delle entrate tributarie.

Art. 2 - Ambito di applicazione dell'istituto

1. L'accertamento delle entrate tributarie comunali può essere definito con l'adesione del contribuente, sulla base dei criteri stabiliti dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n° 218, in quanto compatibili, e secondo le disposizioni seguenti.

2. La definizione in contraddittorio con il contribuente è limitata ai soli accertamenti sostanziali e non si estende alla parte di questi concernente la semplice correzione di errori materiali e formali non incidenti sulla determinazione del tributo.

3. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo, per cui esulano pure dal campo applicativo le questioni c.d. "di diritto" e tutte le fattispecie, nelle quali l'obbligazione tributaria è determinata sulla base di elementi certi ed incontrovertibili.

4. L'accertamento può essere definito con l'adesione di uno solo dei soggetti obbligati, con conseguente estinzione della relativa obbligazione anche nei confronti di tutti i coobbligati.

5. In ogni caso, resta fermo il potere del Comune di annullare, in tutto o in parte, ovvero revocare, mediante l'istituto dell'autotutela, gli atti di accertamento rivelatisi illegittimi o infondati.

Art. 3 - Attivazione del procedimento di definizione

1. Il procedimento di definizione può essere attivato:

- a) a cura dell'Ufficio comunale, prima della notifica dell'avviso di accertamento;
- b) su istanza del contribuente, subordinatamente all'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento.

Art.4 - Procedimento ad iniziativa dell'Ufficio comunale

1. Il funzionario responsabile, in presenza di situazioni che rendono opportuna l'instaurazione del contraddittorio con il contribuente, prima di notificare l'avviso di accertamento, invia al contribuente stesso un invito a comparire, comunicandoglielo con lettera raccomandata, o via fax o telematica, con l'indicazione del tributo suscettibile di accertamento, nonché del giorno e del luogo della comparizione per definire l'accertamento stesso con l'adesione.

2. Le richieste di chiarimenti, gli inviti ad esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico e simili, che il Comune, ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo, può rivolgere al contribuente, non costituiscono invito ai sensi del precedente comma per l'eventuale definizione dell'accertamento con adesione.

3. La partecipazione del contribuente al procedimento, anche se invitato, non costituisce obbligo, e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile. Anche l'attivazione del procedimento da parte dell'Ufficio comunale non è obbligatoria.

Art. 5 - Procedimento ad iniziativa del contribuente

1. Il contribuente, al quale sia stato notificato avviso di accertamento non preceduto dall'invito di cui all'articolo 4, qualora riscontri nello stesso elementi che possono portare ad un ridimensionamento della pretesa del tributo, può formulare, anteriormente alla impugnazione dell'atto innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, istanza di accertamento con adesione, in carta libera, indicando il proprio recapito telefonico, a mezzo raccomandata con R.R. o consegnandola direttamente all'Ufficio comunale, che ne rilascia ricevuta.

2. L'impugnazione dell'avviso comporta rinuncia all'istanza di definizione.

3. La presentazione dell'istanza, purché questa rientri nell'ambito di applicazione dell'istituto ai sensi dell'articolo 2, produce l'effetto di sospendere, per un periodo di 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza medesima, i termini per l'impugnazione e quelli per il pagamento del tributo.

4. Entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza di definizione, il funzionario responsabile formula l'invito a comparire.

5. L'iniziativa del contribuente è esclusa qualora l'Ufficio lo abbia già in precedenza invitato a concordare con successivo esito negativo.

Art. 6 - Effetti dell'invito a comparire

1. La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato nell'invito comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione.

2. Eventuali, motivate richieste di differimento, avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione indicata nell'invito, sono prese in considerazione solamente se avanzate entro tale data.

3. Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, dell'eventuale mancata comparizione dell'interessato e dell'esito negativo del concordato, viene dato atto in un succinto verbale, compilato dall'incaricato del procedimento.

Art. 7 - Atto di accertamento con adesione

1. L'accertamento con adesione è redatto con atto scritto in duplice esemplare, sottoscritto dal contribuente o dal suo procuratore e dal funzionario responsabile del tributo.

2. Nell'atto suddetto sono indicati gli elementi e la motivazione sui quali si fonda la definizione, anche con richiamo alla documentazione in atti, nonché la liquidazione del maggior tributo, delle sanzioni e degli interessi, dovuti in conseguenza della definizione.

Art. 8 - Perfezionamento della definizione

1. La definizione dell'accertamento si perfeziona con il versamento, entro 20 giorni dalla sottoscrizione dell'atto di accertamento con adesione, delle somme dovute, con le modalità indicate nell'atto stesso.

2. Entro 10 giorni dal suddetto versamento, il contribuente fa pervenire all'Ufficio comunale la quietanza dell'eseguito pagamento. L'Ufficio, a seguito del ricevimento di tale quietanza, rilascia al contribuente l'esemplare dell'atto di accertamento con adesione allo stesso destinato.

3. Relativamente alla tassa smaltimento rifiuti solidi urbani, per la quale, allo stato attuale, l'unica forma possibile di riscossione è l'iscrizione a ruolo, l'Ufficio comunale provvede ad iscrivere a ruolo gli importi (tributo, sanzioni e interessi) risultanti dall'atto di accertamento con adesione, e la definizione si considera così perfezionata.

4. A richiesta dell'interessato, e qualora la somma dovuta sia superiore a lire 5 milioni è ammesso il pagamento in rate bimestrali di pari importo, in numero non superiore a 6, previo versamento della prima rata entro 20 giorni dalla definizione. Sulle restanti rate si applicano gli interessi legali. Il mancato pagamento anche di una sola rata fa decadere dal diritto al pagamento rateale delle restanti rate.

Art. 9 - Effetti della definizione

1. L'accertamento con adesione, perfezionato come disposto nell'articolo 8, non è soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte del Comune, fatto salvo quanto precisato nel comma seguente.

2. L'intervenuta definizione non esclude, tuttavia, l'esercizio della ulteriore attività accertativa entro i termini previsti dall'articolo 13 del Regolamento generale delle entrate tributarie comunali, nei casi di definizione riguardanti accertamenti parziali ovvero di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile nè dal contenuto della denuncia, nè dagli atti in possesso del Comune alla data medesima, e semprechè, sulla base di tali nuove conoscenze, si pervenga all'accertamento di una somma superiore a quella definita di almeno L.103,29.

3. Qualora l'adesione sia conseguente alla notifica dell'avviso di accertamento, questo perde efficacia dal momento del perfezionamento della definizione.

Art. 10 - Riduzione delle sanzioni

1. A seguito della definizione, le sanzioni per le violazioni che hanno dato luogo all'accertamento si applicano nella misura di **un terzo** del minimo previsto dalla legge.

2. Per le violazioni collegate al tributo richiesto con l'avviso di accertamento, le sanzioni irrogate con l'avviso medesimo sono ridotte ad **un terzo** qualora il contribuente non proponga ricorso contro tale avviso, non formuli istanza di accertamento con adesione e provveda a pagare, entro il termine previsto per la proposizione del ricorso, le somme complessivamente dovute ridotte come sopra indicato. Della possibilità di tale riduzione viene reso edotto il contribuente apponendone avvertenza in calce all'avviso di accertamento.

3. Con riguardo alla tassa smaltimento rifiuti solidi urbani, a condizione che il contribuente abbia accettato l'accertamento, mediante presentazione all'Ufficio tributi comunale di apposita

dichiarazione entro 60 giorni dalla notifica del relativo avviso, la riduzione ad **un terzo** delle somme accertate è operata d'ufficio in sede di iscrizione a ruolo.

4. L'infruttuoso esperimento del tentativo di concordato da parte del contribuente, nonché la mera acquiescenza prestata dal contribuente, in sede di contraddittorio, all'accertamento notificato rendono inapplicabile la riduzione di cui al comma 2.

5. Sono parimenti escluse dalla anzidetta riduzione le sanzioni comminate per omesso o tardivo pagamento, nonché quelle per errori formali non incidenti sulla determinazione del tributo e/o quelle concernenti la mancata o incompleta o tardiva risposta a richieste o ad inviti di cui all'articolo 4, comma 2, formulati dal Comune.

Art. 11 - Norme finali e transitorie

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1999. Conseguentemente, l'istituto dell'accertamento con adesione, dallo stesso disciplinato, è applicabile con riferimento agli avvisi di accertamento notificati a partire da tale data o, se già notificati, qualora alla data medesima ancora non sia decorso il termine per l'impugnazione.

2. L'istituto suddetto è applicabile con riferimento anche ai periodi pregressi d'imposta, relativamente ai quali sia ancora possibile procedere all'accertamento.

3. E' abrogata ogni altra disposizione non compatibile con le norme del presente regolamento.

ALL' UFFICIO TRIBUTI DEL COMUNE DI AVIATICO

OGGETTO: Istanza di accertamento con adesione.

Il/La sottoscritto/a _____
nato/a a _____ il _____ e
residente a _____ in via _____ n. _____
Cod. fisc. _____
recapito telefonico _____ .

(oppure)

Società _____, con sede legale in _____
via _____ recapito telefonico _____
cod. fisc. _____
in persona del sottoscritto legale rappresentante _____
cod. fisc. _____

PREMESSO

- che in data _____, da parte di codesto Comune, è stato notificato avviso di accertamento relativo al tributo _____ e per il periodo _____, non preceduto dall'invito di cui all'art.4 Regolamento comunale per l'applicazione dell'accertamento con adesione;
- che non è stato ancora impugnato davanti alla Commissione Tributaria Provinciale;
- che il termine per l'impugnazione è ancora pendente;

PRESENTA

Istanza di accertamento con adesione ex art.5 del Regolamento predetto, affinché codesto Ufficio, nel termine di 15 giorni dal ricevimento della presente istanza, voglia formulare l'invito a comparire per la eventuale definizione in contraddittorio del sopracitato avviso di accertamento.

(luogo e data) _____ (firma) _____



COMUNE DI AVIATICO

Provincia di Bergamo

Codice Ente 10016

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

N. 7 del 31/03/2021

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE DI DISCIPLINA DELL'ISTITUTO DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE

L'anno **duemilaventuno**, addì **trentuno** del mese di **Marzo** alle ore 20:45, CON COLLEGAMENTO REMOTO CON I CONSIGLIERI COMUNALI, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita sotto la presidenza del Signor Sindaco **MATTIA CARRARA** il Consiglio comunale.

Partecipa il Segretario comunale

Intervengono i Signori:

* MATTIA CARRARA	Presidente	Presente
* DAVIDE ACERBIS	Vice Presidente	Presente
* ANGELO CARRARA	Consigliere	Presente
* MARICA CARRARA	Consigliere	Presente
* FABIO CARRARA	Consigliere	Presente
* FABRIZIO DENTELLA	Consigliere	Presente
* ORIETTA GHILARDI	Consigliere	Presente
* CHRISTIAN CARRARA	Consigliere	Presente
* GIANPAOLO CANTINI	Consigliere	Presente
* CARMEN DENTELLA	Consigliere	Assente

PRESENTI: 9

ASSENTI: 1

E' presente l'Assessore esterno MAJOCCHI Massimo, senza diritto di voto.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a trattare l'argomento di cui in oggetto.

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE DI DISCIPLINA DELL'ISTITUTO DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 8 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n.23, relativo all'istituzione e disciplina dell'imposta municipale propria (I.M.U.);

Visto l'art. 13, comma 1 del D.L.6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 23 dicembre 2011, n. 214 che anticipa l'imposta municipale propria in via sperimentale a decorrere dall'anno 2012;

Visti gli artt.52 e 59 D.Lgs.446/97 in materia di potestà regolamentare dei Comuni;

Richiamata la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 23/06/2020, con la quale si approvava il *"Regolamento per l'applicazione della nuova IMU - Imposta Municipale Propria"*;

Preso atto che il comma 13 dell'art.13 del D.L.6 dicembre 2011, n. 201, convertito nella legge 23 dicembre 2011, n. 214 , dispone che le sanzioni già previste pari a un quarto, vengono sostituite con le sanzioni nella misura stabilita dagli articoli 16 e 17 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, ossia pari a un terzo;

Rilevato che si rende necessario istituire il "Regolamento per l'applicazione ai tributi comunali dell'accertamento con adesione";

Con voti favorevoli n. 7 (sette) - astenuti n. 1 (uno - minoranza) su n. 8 presenti e votanti, espressi nei modi e forme di Legge;

DELIBERA

- **di approvare** il "Regolamento per l'applicazione ai tributi comunali dell'accertamento con adesione", così come riportato nell'allegato, parte integrante e sostanziale del presente atto, dando atto che il medesimo avrà efficacia a decorrere dal 01/01/2021;

- **di assicurare** che copia della presente deliberazione, divenuta esecutiva, verrà trasmessa al Ministero delle Finanze – Direzione centrale per la fiscalità locale, secondo i termini e le modalità previste dalla legge, ai sensi dell'art. 18-bis del Decreto Legge 18.01.1993, inserito dalla Legge di conversione 19.03.1993, n. 68 ed ai sensi del comma 15 art.13 della Legge 214/2011.

COMUNE DI AVIATICO

Provincia di Bergamo

ALLEGATO ALLA DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE IN DATA 31/03/2021 N. 7

PARERE ESPRESSO AI SENSI DELL'ART. 49

1° comma del T.U. – D.lgs. n. 264/2000

In merito alla deliberazione avente per oggetto:

APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE DI DISCIPLINA DELL'ISTITUTO DI
ACCERTAMENTO CON ADESIONE

SERVIZIO AREA UNICA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica.

Aviatico, 26/03/2021

Il Responsabile
del Servizio AREA UNICA
F.to CLAUDIOBRAMBILLA

SERVIZIO FINANZIARIO

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere FAVOREVOLE di regolarità contabile.

Aviatico, 26/03/2021

Il Responsabile
del Servizio AREA UNICA
F.TO CLAUDIOBRAMBILLA

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.TO MATTIA CARRARA

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DOTT. ALBERTO BIGNONE

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Si attesta:

[X] che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

IL VICESEGRETARIO COMUNALE
F.TO DOTT. CLAUDIO BRAMBILLA

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Li, _____

IL VICESEGRETARIO COMUNALE
DOTT. CLAUDIO BRAMBILLA

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:

è stata dichiarata **immediatamente eseguibile** ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del T.U. - D.Lgs n. 267/2000.

è divenuta esecutiva il _____ ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. - D.Lgs n. 267/2000.

è divenuta esecutiva il _____ ai sensi dell'art. 134, comma 1°, del T.U. - D.Lgs n. 267/2000.

è stata parzialmente annullata dalla S.P.C. con ordinanza n. _____ del _____.

è stata annullata dalla S.P.C. con ordinanza n. _____ del _____, ai sensi dell'art. 134, comma 1°, del T.U. - D.Lgs n. 267/2000.

Li _____

Il Segretario Comunale
F.to DOTT. ALBERTO BIGNONE